Al dirigente II Settore

Al dirigente III e V Settore

Al Comandante Polizia Locale

 Pec protocollo@pec.policoro.gov.it

Procedura semplificata, ai sensi degli artt. 181 del Dl 34/2020, convertito in legge n. 77/2020, 9 ter del DL 137/2020, convertito in legge 176/2020 e ssmmii e articolo 12 comma 1 lettera h) punto 2 del Dl 76/2020 convertito in legge n. 120/2020, - decreto legge 22 marzo 2021, n. 41, recante “*Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19*” convertito in legge 21 maggio 2021, n. 69-

Il sottoscritto……………………………………………………..nato a ……………………..…………….

 Prov…………………… il………………………………… …………………….…………….……………

residente ………………………………………………………….Prov.…………….…………………… via……………………………………………………..……………….n. …………………………………… Codice Fiscale/Partita IVA ……………………………………………………………..…………….in qualità di …………………………………………………………………………………………...………

..n. tel. ……….… indirizzo e-mail ………………………. indirizzo di PEC ………………………………. (ovvero titolare della concessione n. ……………. del …………………… rilasciata da codesto Ufficio)

**DICHIARA**

di occupare, con la posa di elementi di arredo urbano quali sedie e tavolini ecc…., al più accompagnati da elementi ombreggianti (costituiti da……………………………………………………)

di modeste dimensioni e comunque conformi alle previsioni di cui **Regolamento comunale per l’esercizio del commercio su aree pubbliche approvato con deliberazione del C.C. n. 25 del 27.11.2012, così come integrato dell’art. 41 ter approvato con deliberazione del C.C. n. 13 del 11.07.2021,** ovvero con ……………………………………………………………………………….

* lo spazio adiacente e/o in diretta prossimità dei propri locali in cui si esercita l’attività, così come individuato nell’allegato schema grafico di mq. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_totali (**superficie massima concedibile pari al doppio della superficie interna dei locali**) fino al \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**All’uopo, il sottoscritto, consapevole che in caso di dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi comportano l’applicazione delle sanzioni amministrative di cui al comma 1bis dell’art. 75 del DPR 445/2000, nonché delle sanzioni penali di cui all’articolo 76 del DPR 445/2000 per come modificati dall’articolo 264 comma 2 del DL 34/2020, convertito in legge n. 77/ 2020:**

**DICHIARA, altresì**

- di rispettare, ai fini dell’occupazione di suolo pubblico, ubicato in via/viale/piazza ………………………………………………………………n. civico ……………**le disposizioni del Regolamento comunale per l’esercizio del commercio su aree pubbliche approvato con deliberazione del C.C. n. 25 del 27.11.2012 così come integrato dell’art. 41 ter approvato con deliberazione del C.C. n. 13 del 11.07.2021;**

-di rispettare, nella posa degli arredi, le modalità esecutive prescritte dagli artt. 41 bis e ter del suddetto Regolamento;

- di fare salvi i diritti dei terzi;

- di obbligarsi a riparare tutti i danni derivanti dall’occupazione permessa;

- di obbligarsi a rispettare le disposizioni contenute nel Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n.285 (Nuovo Codice della Strada) e Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada (d.P.R. n. 495/1992), nel regolamento comunale di polizia urbana, edilizia e d’igiene vigenti;

- di rispettare ed adempiere a tutti gli oneri connessi alla tutela della sicurezza ed igiene ed a predisporre tutti gli apprestamenti necessari a garantire la sicurezza dei luoghi di lavoro nel rispetto degli obblighi indicati dal D. Lgs. 81/08 e degli altri rivenienti dall’applicazione delle misure straordinarie per contenere la diffusione dell’epidemia da COVID-19, con particolare riferimento a quanto contenuto nel «*Documento tecnico su ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive del contagio da SARS-CoV-2 nel settore della ristorazione*».

**Ai sensi del D.L. 41/2021, convertito in Legge 69/2021, l’occupazione è esente dal pagamento del canone di concessione per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche fino al 31.12.2021**.

**SI IMPEGNA**

- a rimuovere le opere installate e/o ad adeguare e/o ridurre le aree occupate in ampliamento, a semplice richiesta degli organi di vigilanza e controllo, prestando fin da subito acquiescenza alle determinazioni degli stessi, ove ravvisino situazioni pregiudizievoli alla fruizione degli spazi pubblici in sicurezza.

- ove sorgano conflitti con altri operatori per l’occupazione dell’area pubblica in ampliamento, e comunque in tutti gli altri casi in cui sorgano conflitti tra più esercenti, ad adeguarsi alle indicazioni degli organi di vigilanza e controllo, prestando fin da subito acquiescenza alle determinazioni degli stessi.

- ad esercitare l’attività secondo modalità conformi alla disciplina igienico-sanitaria stabilite dalle Autorità competenti;

- a ricollocare, alla fine dell’esercizio giornaliero delle attività, gli elementi di arredo urbano posti su aree verdi, all’interno dell’esercizio commerciale.

- a garantire che l’occupazione del suolo pubblico avvenga senza inibire il passaggio dei veicoli necessari alle operazioni di soccorso e, quando su marciapiedi, preservando un passaggio libero adeguato.

**ALLEGA**

- schema planimetrico recante il rilievo dello stato dei luoghi, la individuazione dell’area occupata (ex novo e/o in ampliamento) e gli ingombri quotati;

- copia del documento di riconoscimento del sottoscrittore in corso di validità

Firma del titolare o legale rappresentante

**Art.41 ter**

**Occupazione di suolo pubblico da parte di pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e**

**bevande durante l’emergenza COVID-19**

Fino alla cessazione dell’emergenza sanitaria nazionale da Covid-19, i titolari di pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande - Ristoranti, Pizzerie, Bar, Pasticcerie, Gelaterie etc... - possono richiedere l’occupazione di tutte le aree pubbliche disponibili adiacenti e/o in diretta prossimità dei propri locali (anche aree destinate a verde pubblico, aree di parcheggio e sosta veicolare, sedi viabili ed aree mercatali non utilizzate), anche in deroga al vigente Regolamento Urbanistico,approvato con deliberazione di C.C. n.10 del 21.04.2017, nel rispetto della distanza media tra esercizi, eventualmente prospicienti, al fine di destinarle alle occupazioni con tavoli, sedie, ombrelloni, tende, fioriere, impianti di illuminazione e raffrescamento/riscaldamento, mobiletti e carrelli e quanto necessario per l’accoglienza all’utenza funzionale all’attività di somministrazione, significando che la richiesta di suolo occupabile non può eccedere il doppio della superficie interna dei locali in uso all’esercente, ove concedibile.

In ogni caso, l’Ente, in sede di rilascio della relativa autorizzazione, sulla base dei principi di proporzionalità e di ragionevolezza, tenuto conto anche delle caratteristiche dei luoghi, delle esigenze di pubblico interesse di sicurezza veicolare e pedonale, di garanzia della libertà di circolazione, nonché di decoro urbano e per favorire la contestuale fruizione del suolo di eventuali esercizi limitrofi, con atto adeguatamente motivato, può disporre eventuali riduzioni e/o rimodulazioni o diversa allocazione delle superficie richieste dagli interessati.

Qualora le occupazioni insistano su prati e tappeti erbosi, dovrà essere previsto l’utilizzo di sistemi di protezione del manto erboso, sufficientemente sopraelevati dal suolo. Salvo che per le strutture di protezione del manto erboso, ogni altra installazione dovrà essere rimossa durante le ore di chiusura dell’attività, ovvero dovrà essere tenuta in ordine nell’ambito dell’area concessa e secondo eventuali prescrizioni emanate in fase di rilascio dell’autorizzazione.

Tutti gli arredi dovranno essere di rapido smontaggio in caso di necessità. La collocazione delle occupazioni dovrà garantire una distanza adeguata, anche rispetto alle alberature e/o agli arbusti esistenti. Restano assolutamente vietati tutti gli interventi di potatura o abbattimento di alberature esistenti, il taglio e la compressione di radici affioranti, interventi di contenimento di arbusti esistenti, ancoraggi al suolo mediante scavi e utilizzo di picchetti.

I concessionari restano responsabili della cura del verde e degli spazi occupati e del mantenimento della perfetta integrità del sito, anche in ordine alla ordinaria pulizia. In caso di danneggiamenti irreversibili dell’area, il concessionario sarà tenuto a provvedere alla riparazione ovvero alla sostituzione dell’elemento danneggiato. Al fine di tutelare l’ambiente e la sicurezza pubblica, nonché il decoro urbano, lo spazio pubblico dato in concessione deve essere mantenuto in perfetto stato igienico-sanitario ed in condizioni di sicurezza e decoro.

Per fare richiesta di occupazione di suolo pubblico, anche in area verde, è necessario presentare domanda all’Area Finanziaria-Servizio Tributi, nella quale devono essere specificati la localizzazione, il tipo di occupazione richiesta, la metratura e la durata dell'occupazione. Vanno inoltre allegati: una planimetria con l'esatta indicazione degli spazi che si vogliono occupare ed una eventuale relazione descrittiva delle finalità e delle modalità di occupazione. In merito alle suddette occupazioni e in virtù della normativa vigente, è disposta l’esenzione dal pagamento del canone di concessione patrimoniale per l’occupazione del suolo pubblico e dell’imposta di bollo da apporre sulla richiesta di concessione.

Il Servizio Tributi, previo esame dei requisiti prescritti e previo parere della Polizia Locale in merito alle condizioni di sicurezza e di viabilità e del competente Settore Tecnico, rilascerà la relativa autorizzazione all’occupazione, con eventuali prescrizioni relative al pubblico interesse, alla sicurezza stradale, alla libera circolazione di veicoli e pedoni, ecc…

Ferma restando l’osservanza di tutte le altre norme e condizioni previste dalla normativa comunale, nonché le prescrizioni tutte di carattere igienico-sanitario che rivestono particolare attenzione in questo periodo emergenziale.

L’occupazione in deroga è da intendersi eccezionale e temporanea fino alla cessazione dell’emergenza sanitaria nazionale da Covid-19. Per quanto non disciplinato dal presente articolo si rimanda all’art. 41 bis.